

**PARERE 26 SETTEMBRE 2019
390/2019/I**

**PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DI MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL
25 MAGGIO 2012, CHE HA DEFINITO MODALITÀ E TERMINI DELLA SEPARAZIONE
PROPRIETARIA DI SNAM S.P.A. DA ENI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1080^a bis riunione del 26 settembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il Regolamento 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, che ha definito i criteri, le condizioni e le modalità della separazione proprietaria di Snam S.p.a. da Eni S.p.a. (di seguito: DPCM 25 maggio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- il parere dell'Autorità 24 maggio 2012, 215/2012/I/gas (di seguito: parere 215/2012/I/gas);

- le deliberazioni dell’Autorità 14 novembre 2013, 515/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 515/2013/R/gas) e 5 aprile 2013, 142/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 142/2013/R/eel);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 settembre 2019 (prot. Autorità 22364 del 4 settembre 2019), di trasmissione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del DPCM 25 maggio 2012 (di seguito: comunicazione del 4 settembre 2019).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete;
- l’articolo 9, par. 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di:
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto;
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;
- l’articolo 9, par. 1, lettera c), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull’attività di produzione o l’attività di fornitura;
- l’articolo 9, par. 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che svolge l’attività di produzione o l’attività di fornitura che all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- l’articolo 9, par. 2, della direttiva 2009/73/CE, stabilisce che i diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono, il potere di esercitare diritti di voto; il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure la detenzione di una quota di maggioranza;

- l'articolo 9, par. 3, della direttiva 2009/73/CE, prevede che ai fini del paragrafo 1, lettera b), la nozione di "impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura" include quella di "impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto del gas naturale, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva prevede che i gestori di sistemi di trasmissione notifichino all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza alle prescrizioni di cui all'articolo 9: il successivo paragrafo 4 prevede che le autorità di regolamentazione vigilino sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la separazione dei gestori dei sistemi di trasporto, ivi incluse le disposizioni per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di trasporto;
- l'articolo 9 del citato decreto ha previsto che i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorità che vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 delle direttive;
- l'articolo 19 del D.lgs. 93/11 ha introdotto disposizioni cui le imprese verticalmente integrate si devono attenere ai fini della separazione proprietaria dei sistemi di trasporto;
- l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1/12, al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolta in concorrenza, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità, siano disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità, cui si conforma il gruppo Snam S.p.a. per adottare il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del D.lgs. 93/11;
- il D.P.C.M 25 maggio 2012 ha dato attuazione all'articolo 15 del decreto-legge 1/12, disciplinando i criteri, le condizioni e la modalità cui si deve conformare,

entro il 24 settembre 2013, il gruppo Snam S.p.a. al fine di adottare il modello di separazione proprietaria, di cui all'articolo 19 del D.lgs. 93/11;

- in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 ha stabilito che siano incompatibili le cariche negli organi amministrativi, negli organi di controllo e in ruoli dirigenziali in Eni S.p.a. e nelle sue controllate con quelle di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e Snam S.p.a.;
- l'articolo 3 del DPCM 25 maggio 2012 estende i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, alla gestione delle partecipazioni detenute da Cassa Depositi e prestiti S.p.a. in società controllate che gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell'energia;
- sulla base delle disposizioni della direttiva 2009/73/CE, del D.lgs. 93/11, tenuto altresì conto delle disposizioni del DPCM 25 maggio 2012, l'Autorità con la deliberazione 515/2013/R/gas ha certificato Snam Rete Gas S.p.a. in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria e con la deliberazione 142/2013/R/eel ha certificato Terna S.p.a. in qualità di gestore del sistema di trasmissione.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 4 settembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico ha sottoposto all'Autorità lo schema di decreto di modifica del DPCM 25 maggio 2012 contenente i criteri, le condizioni e le modalità previste per la separazione proprietaria della società Snam S.p.a., ai fini del rilascio del parere previsto ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 1/12;
- le modifiche proposte sono motivate dal fatto che l'articolo 2, comma 2, lettera c) del citato decreto pone un divieto assoluto per coloro che rivestono posizioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e in Eni S.p.a., di ricoprire cariche nei consigli di amministrazione delle società da loro controllate, anche se non operanti nei settori del trasporto del gas naturale e della trasmissione di energia elettrica; tale divieto, posto per le società indipendentemente dalle attività da esse svolte, travalica le finalità del predetto decreto nonché della normativa in materia di separazione proprietaria;
- lo schema di decreto di modifica che delimita l'incompatibilità tra le cariche negli organi amministrativi, negli organi di controllo e nei ruoli dirigenziali in Eni S.p.a. e nelle sue controllate con le stesse cariche di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., Snam S.p.a. e Terna S.p.a. nonché delle società da queste controllate che operino nel settore del trasporto del gas naturale o della trasmissione di energia elettrica conserva l'effetto di assicurare la piena terzietà e tutelare l'indipendenza dei gestori di rete nei confronti di imprese operanti nella produzione e nella fornitura di gas

naturale e di energia elettrica, come previsto dal modello di separazione proprietaria definito dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19 del d.lgs. 93/11.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che modifica il DPCM 25 maggio 2012, inviato dal Ministero dello sviluppo economico con la comunicazione del 4 settembre 2019, secondo le valutazioni dell'Autorità, appare idoneo a garantire la piena terzietà sia di Snam Rete Gas S.p.a. che di Terna S.p.a. dagli interessi di ENI S.p.a. nella produzione e fornitura, in conformità con le decisioni di certificazione delle suddette società adottate dall'Autorità secondo il modello della separazione proprietaria.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 1/12, parere positivo allo schema di decreto di modifica del DPCM del 25 maggio 2012, che ha definito i criteri, le condizioni e le modalità della separazione proprietaria di Snam S.p.a. da Eni S.p.a.

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 1/12, parere positivo allo schema di decreto di modifica del DPCM 25 maggio 2012 che ha definito i criteri, le condizioni e le modalità della separazione proprietaria di Snam S.p.a. da Eni S.p.a.;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, successivamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

26 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini